

## Decisione n. 2 del 03.01.2020

**OGGETTO:** Sig. (OMISSIS) e Soc. (OMISSIS)" – Provincia di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25, L. 241/90

## IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 28.11.2019 (ricevuta ed acquisita in data 29.11.2019 al protocollo n. 2288), con la quale il Sig. (**OMISSIS**) e la Soc. (**OMISSIS**)", per il tramite dell'Avv. (**OMISSIS**), hanno chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito, da parte della Provincia di (**OMISSIS**), alla:

 documentazione riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della S.P. (OMISSIS) nel tratto antistante, prossimo ed adiacente i terreni in CT del Comune di (OMISSIS) al fg. (OMISSIS), di proprietà di (OMISSIS) e condotti in affitto dalla Società (OMISSIS)";

**VISTA** la nota prot. 2328 AC del 09.12.2019 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Presidente e al Dirigente dell'Area 3 – Viabilità - della Provincia di **(OMISSIS)** di specificare, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della restante documentazione richiesta;

**VISTA** la nota prot. 0030678/2019 del 30.12.2019 (acquisita da questo Ufficio in pari data al prot. n. 2414) con la quale il Dirigente dell'Area 3 della Provincia di (**OMISSIS**), in riscontro alla richiesta di cui al punto che precede, ha rappresentato che la mancata risposta discende dal fatto che, nel tratto di strada di riferimento, non risultano effettuati lavori di straordinaria amministrazione negli ultimi anni e che eventuali piccoli interventi di manutenzione ordinaria, sono di regola non tracciati o censiti dall'Ente;

**RILEVATO** quindi che la Provincia di **(OMISSIS)** ha escluso l'esistenza di atti compiutamente formati corrispondenti a quelli oggetto della richiesta - in quanto ha dichiarato di non aver effettuato alcun tipo di intervento di manutenzione - e che non è ammissibile il riesame del diniego di accesso a documenti materialmente inesistenti;



**TENUTO CONTO** che il diritto di accesso si esercita con riferimento a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente;

**CONSIDERATO** pertanto che non è logicamente ammissibile procedere al riesame del denegato accesso ad atti dei quali non si ha certezza della esistenza materiale;

## Tutto ciò premesso

## **DECIDE**

- la richiesta di riesame del denegato accesso espresso da parte della Provincia di (OMISSIS) all'istanza volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa, è improcedibile stante l'inesistenza materiale degli atti di cui si chiede l'ostensione;
- la presente Decisione è comunicata ai Ricorrenti per il tramite dell'Avv. (OMISSIS)
  e alla Provincia di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.